

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1047 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea CAPUTO, e della società A.S.D. VALTARESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea CAPUTO, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Valtarese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso - nell'ambito di una interlocuzione tramite Whatsapp iniziata con il Sig. M.C. e proseguita con il sig. E.R., rispettivamente allenatore e responsabile del settore giovanile dell'Associazione Polisportiva Podenzano 1914 A.S.D., concernente la richiesta avanzata dal Sig. Caputo di differire la data dell'incontro Podenzano – Valtarese, valevole per il campionato della categoria Juniores Regionali Emilia Romagna e programmata per il 9.3.2026, richiesta alla quale il sig. E.R. aveva dato riscontro negativo - inviato in data 17.2.2026 un messaggio scritto al predetto sig. E.R. dal tenore antisportivo;

A.S.D. VALTARESE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Andrea Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea CAPUTO,
 - Società A.S.D. VALTARESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Bianchinotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea CAPUTO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALTARESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò